

(N. 1880)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **SANTERO** e **SIBILLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1957

Nuova regolamentazione del periodo di servizio degli assistenti, aiuti ed ostetriche degli istituti di cura.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ordinamento attuale del personale medico ospedaliero regolato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, non esiste carriera per detto personale. Gli assistenti sono nominati a seguito di concorso per un biennio e possono essere riconfermati per un periodo di tempo non superiore ad un altro biennio (articolo 26). Gli aiuti sono nominati a seguito di concorso per un quadriennio e possono soltanto essere riconfermati dall'Amministrazione per un periodo non superiore ad un altro quadriennio (articolo 25). Soltanto i direttori sanitari ed i primari acquistano la stabilità dopo un biennio di prova. In questi ultimi anni assistenti ed aiuti ospedalieri hanno con sempre maggiore insistenza richiesto e richiedono tuttora una stabilità ed uno sviluppo di carriera fino a chiedere lo stesso trattamento dei sanitari dei ruoli amministrativi dello Stato, dei sanitari degli ospedali psichiatrici, degli ufficiali sanitari, dei medici condotti, degli assistenti e degli aiuti di ruolo delle cliniche universitarie.

Questa stabilità fino all'età di 65 anni (o anche soltanto possibilità di permanenza in ser-

vizio come è per i medici dei sanitari del I.N.P.S. che vengono, di regola, tacitamente confermati di 5 in 5 anni, prassi giustificata dall'essere molti sanatori in zone dove non si può esercitare la libera professione) verrebbe a sovvertire completamente i criteri che hanno regolato a tutto oggi il servizio degli assistenti e degli aiuti, con possibile danno della funzione ospedaliera.

Tale stabilità infatti renderebbe così lento lo svolgersi della carriera (assistente, aiuto, primario) da impedire che i migliori possano arrivare ad occupare i posti di maggiore responsabilità e di maggior reddito. Inoltre la stabilità nei posti di assistente e di aiuto farebbe sì che il sanitario non appena perda la speranza di arrivare al primariato, si lasci assorbire sempre più da impegni extra ospedalieri e dia una sempre meno efficace collaborazione in ospedale con danno del servizio. Una volenterosa collaborazione è sempre più necessaria nell'ospedale moderno il quale richiede nei singoli reparti un lavoro a squadra da parte di sanitari sperimentati, aggiornati con il rapido progresso scientifico e tecnico, sotto la guida del primario. D'altra

parte proprio questa necessità del lavoro a squadra di sanitari spesso specializzati richiede un avvicendamento di personale sanitario meno frequente di quello che comportano le disposizioni attuali.

È inoltre giusto che a dei sanitari ai quali si chiede una vita di sacrificio, di studio e di specializzazione si dia anche, se non la sicurezza, la possibilità di un minimo di carriera ospedaliera ed una minor difficoltà, di quanto non abbiano oggi per arrivare al primariato.

AmMESSO che assistenti ed aiuti non possono restare in servizio fino a 65 anni come gli impiegati, ed ammesso che le esigenze e le condizioni odierne dell'esercizio della medicina e chirurgia sono molto mutate dal 1938 si deve cercare di conciliare legittimi interessi di sanitari con gli interessi generali di provvedere la migliore assistenza possibile agli infermi e con il minor dispendio di mezzi.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere probabile ai migliori sanitari ospedalieri un minimo di carriera cioè una permanenza in ospedale di oltre 20 anni (3+12=15 anni come assistente, 8 anni come aiuto) che con il riscatto degli anni universitari e di anni di eventuale precedente servizio dà il diritto ad un minimo di pensione. Un tale numero di anni di servizio è inoltre certamente sufficiente per acquistare titoli e preparazioni per i concorsi ai posti di primario e per essere veramente padroni della professione quando si lasci l'ospedale per la mancata possibilità di ottenere il primariato.

Si è creduto di rendere molto probabile il passaggio da assistente ad aiuto con lo stabilire più lungo il periodo del servizio di assistente del periodo di servizio di aiuto e con il condizionare il passaggio ad assistente di carriera alla vincita di un severo concorso pubblico per titoli ed esami da farsi alla fine del primo triennio. Evidentemente prenderebbero parte a questo concorso soltanto i sanitari che durante il triennio hanno messo a prova, con risultato favorevole, la loro vocazione alla vita di sacrificio e di studio che comporta la carriera ospedaliera; mentre, di regola, non vi prenderebbero parte, o non supererebbero la prova, i sanitari più adatti ad altri servizi e per i quali il triennio di ser-

vizio ospedaliero serve a completare la preparazione all'esercizio della professione.

Il cercare di rendere quasi sicuro lo sviluppo della carriera da assistente ad aiuto è doveroso verso il sanitario, perchè lasciare l'ospedale alla fine del periodo di assistentato significa, di regola, lasciare l'ospedale prima di essere completamente padrone della specialità scelta ed in ogni caso senza avere maturato il diritto ad un minimo di pensione.

Al principio di questa relazione abbiamo preso in considerazione la possibilità di rendere stabili i sanitari secondari fino alla età di 65 anni, concludendo in senso negativo. In questi ultimi tempi assistenti ed aiuti di ospedali hanno votato ordini del giorno in cui chiedono di poter restare in servizio fino a 55 anni. Pare a noi che tale limite di età non sia favorevole al sanitario che lascerebbe l'ospedale troppo maturo per formarsi una nuova vita professionale e non ancora vecchio per adattarsi a ridurre in pochi anni la sua attività professionale. Questa situazione potrebbe facilmente dare origine a numerosi casi pietosi che finirebbero per far tenere i sanitari secondari in servizio fino oltre 60 anni con gli inconvenienti già ricordati.

Si è fatta eccezione per i medici analisti i quali, di regola, hanno un orario intero e non esercitano attività professionali private; per essi si è lasciata facoltà all'amministrazione ospedaliera di riconfermarli ogni quinquennio fino a 65 anni, come avviene per i sanitari degli Istituti di cura dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale.

Mentre attualmente le amministrazioni non possono selezionare gli assistenti migliori perchè dopo 4 anni non possono più confermarli, con il nostro disegno di legge le amministrazioni d'accordo con il Collegio dei primari possono liberarsi degli assistenti meno adatti non confermandoli in servizio. Riteniamo che questa disposizione serva ad ottenere un migliore servizio e non disturbi la carriera degli assistenti specialmente degli assistenti migliori ma anzi sia uno stimolo ad una migliore formazione. Per quanto riguarda gli aiuti l'amministrazione ospedaliera oltre alla garanzia di un *curriculum vitae* e dei concorsi ha la salvaguardia del biennio di prova.

Per aumentare le probabilità che il sanitario ospedaliero coroni la carriera con il primariato abbiamo ritenuto opportuno disporre che gli aiuti assunti in seguito a pubblico concorso possano partecipare ai concorsi per posti di primario anche se abbiano oltrepassata l'età di 45 anni qualora siano ancora in servizio o abbiano lasciato il servizio da non più di un quadriennio alla data del bando di concorso.

Questo provvedimento favorisce anche un migliore svolgersi del servizio ospedaliero in quanto permetterà agli aiuti, di dedicare fino all'ultimo le loro migliori energie al loro reparto sapendo di poter continuare a prepararsi per poter partecipare a concorsi anche dopo lasciato l'ospedale.

Una norma analoga permette già attualmente (articolo 56 del regio decreto 1938, n. 1631) di concorrere ai posti per aiuto anche dopo 35 anni agli assistenti ospedalieri ed universitari in carica alla data del bando del concorso o che abbiano prestato servizio di assistente nel quinquennio antecedente alla data su indicata.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli aiuti attualmente in servizio; gli assistenti di ruolo attualmente in servizio possono restare sino al compimento del secondo biennio e prendere parte al concorso pubblico per assistente di ruolo B.

Per venire incontro alle esigenze degli aiuti di ruolo attualmente in servizio abbiamo pensato di autorizzare le amministrazioni ospedaliere a riconfermarli in servizio, dopo gli

otto anni, per un triennio. Questi sanitari che sono stati tanto disturbati nella loro carriera dalla guerra, non avrebbero ottenuto, senza questa disposizione transitoria, alcun beneficio dal presente disegno di legge. Infatti, la stabilità del servizio per otto anni concessa agli aiuti praticamente non li interessa sia perchè è eccezionale che un aiuto non abbia la conferma da parte dell'amministrazione alla fine del primo quadriennio, sia perchè molti di essi si trovano già nel secondo quadriennio.

Le ragioni che abbiamo dimostrate valide per offrire un minimo di carriera ai medici ospedalieri con vantaggio per il servizio sono anche valide per le ostetriche.

Attualmente le ostetriche vengono nominate per due anni e possono essere riconfermate di anno in anno sino ad un servizio massimo di sei anni. L'ostetrica-capo, dopo un biennio di prova, può essere mantenuta in servizio per bienni successivi fino al raggiungimento di anni 50.

Con il presente disegno di legge si dispone che le ostetriche assunte per pubblico concorso, vengano nominate per quattro anni e possano essere riconfermate ogni biennio fino all'età di 50 anni; l'ostetrica-capo acquista la stabilità dopo il biennio di prova e può restare in servizio fino all'età di 60 anni.

Onorevoli senatori, abbiamo cercato di conciliare le legittime aspirazioni dei sanitari ospedalieri con le esigenze del servizio cioè con l'interesse degli ammalati, ci permettiamo perciò di sperare che il Senato vorrà approvare questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli assistenti ospedalieri sono distinti in assistenti medici chirurghi ed assistenti di specialità.

Essi sono direttamente alle dipendenze del primario e dell'aiuto per tutto quanto concerne il servizio di reparto. Gli assistenti sono distinti in due ruoli:

1) ruolo *A* per la durata in servizio di anni 3;

2) ruolo *B* per la durata in servizio di anni 12, sempre che l'amministrazione d'accordo con il collegio dei primari non ne deliberi la dimissione allo scadere di ogni quadriennio.

Art. 2.

Gli assistenti di ruolo *A* sono nominati in base a pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione i quali non abbiano oltrepassato il 32° anno di età, salvo le eccezioni di legge.

Gli assistenti di ruolo *B* vengono nominati in base a pubblico concorso per titoli ed esami fra gli assistenti di ruolo *A* che abbiano almeno 18 mesi di servizio o che siano scaduti dal servizio nel ruolo *A* da non più di un anno e fra gli assistenti volontari di cliniche o di istituti di patologia medica, chirurgica o specialistica universitari che abbiano prestato reale servizio per almeno 3 anni.

Art. 3.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente sono nominate con deliberazione dell'amministrazione che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente dell'amministrazione dell'ospedale o per sua delega dal sovrintendente ove esista, o dal direttore dell'Istituto ospe-

daliero o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, Presidente;

b) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia relativa al posto messo a concorso;

c) da due primari;

d) da un sanitario designato dal Consiglio dell'Ordine dei Medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario del gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'Interno di grado non inferiore all'8° designato dal Prefetto.

Art. 4.

Gli aiuti ospedalieri sono distinti in aiuti medici, aiuti chirurghi ed aiuti di specialità. Tra gli aiuti di specialità sono compresi gli addetti agli istituti o servizi speciali.

L'aiuto coadiuva il primario nel disimpegno delle sue mansioni anche per quanto riguarda la vigilanza igienica e disciplinare, nel servizio di ambulatorio e lo sostituisce nelle assenze e vacanze del posto, come in qualsiasi forma di intervento nei confronti dei ricoverati quando ciò viene a lui deferito dal primario dal quale dipende.

L'aiuto è nominato in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami per un periodo di 8 anni, acquista la stabilità dopo un biennio di prova, trascorso il quale l'amministrazione ospedaliera, entro il termine massimo di 3 mesi provvede alla nomina definitiva o alla dimissione.

La deliberazione della dimissione deve essere motivata.

Possono adire al pubblico concorso per titoli ed esami per aiuto ospedaliero gli assistenti di ruolo *B* che abbiano prestato servizio in tale ruolo per almeno un quadriennio e gli assistenti effettivi presso Istituti universitari di materia attinente al concorso, che abbiano prestato servizio in tale qualità per uguale periodo.

Gli assistenti di cui al precedente comma qualora siano in attività di servizio possono concorrere al posto di aiuto anche se hanno sorpassato i limiti di età di 35 anni.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posto di aiuto degli ospedali sono nominate con deliberazioni della amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal Presidente dell'amministrazione ospedaliera e per delega dal sovrintendente o dal direttore dell'Istituto ospedaliero o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, Presidente;

b) da un medico dei ruoli di Sanità pubblica di grado non inferiore all'8° designato dal Prefetto;

c) da un professore universitario di ruolo della materia attinente al concorso;

d) da 2 primari ospedalieri medici o chirurghi o specialisti secondo il posto messo a concorso di cui uno designato dal Consiglio dell'Ordine dei Medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Disimpegna la mansione di Segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'Interno di grado non inferiore all'8° designato dal Prefetto.

Art. 6.

Gli aiuti ospedalieri assunti in seguito a pubblico concorso possono concorrere ai posti di primario di ospedale anche se abbiano oltrepassato l'età di 45 anni ed anche se abbiano lasciato il servizio da non più di un quadriennio dalla data del bando del concorso.

Art. 7.

I medici analisti sono nominati in base a pubblico concorso per titoli ed esami per un quadriennio e possono essere riconfermati dall'amministrazione ospedaliera d'accordo con il

Collegio dei primari ogni quadriennio fino all'età di 65 anni.

Art. 8.

L'ostetrica coadiuva i sanitari addetti alla sezione ostetrica e ginecologica. Quando vi siano addette più ostetriche può essere nominata una ostetrica-capo. Le ostetriche vengono nominate per 4 anni e possono essere riconfermate ogni biennio fino all'età di 50 anni. L'ostetrica-capo qualora dopo un biennio di prova non venga dimessa acquista il diritto di rimanere in carica fino all'età di 60 anni.

Tanto all'ostetrica-capo che alle ostetriche ospedaliere è inibito l'esercizio professionale extraospedaliero. Le suddette norme sono da applicare alle ostetriche-capo attualmente in posti di ruolo conseguiti per concorso.

Art. 9.

Restano invariate le vigenti norme di concorso per i posti di aiuto ed assistente di ruolo e le norme di concorso per le ostetriche che non siano in contrasto con quelle emanate con la presente legge.

NORME TRANSITORIE

Gli attuali assistenti nominati in seguito a concorso sono considerati di categoria A e possono restare fino al compimento del 4° anno di servizio.

Le amministrazioni ospedaliere sono autorizzate a riconfermare, d'accordo con il Collegio dei primari, in servizio ancora per un triennio, allo scadere del secondo quadriennio gli aiuti assunti in seguito a pubblico concorso che siano in servizio all'entrata in vigore della presente legge.